



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 31/23 del 31/07/2023

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE DELL' "IPOTESI ACCORDO RIPARTIZIONE RISORSE FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022" PER L'ANNO 2023, A NORMA DELL'ART. 8 COMMA 1 DEL MEDESIMO CCNL.

Servizio proponente: 50.2 GESTIONE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO
RISORSE UMANE

Presidente: Marco Del Medico

Segretario: Andrea Franci

Presenti: Mauro Bellandi, Ilaria Bonaventura, Alessandra Gemmiti, Francesco Giordano, Gaetano Malia, Elena Porciatti.

Assenti: Irene Micali, Francesco Romizi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149, del 10 giugno 2021 con cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Richiamato l'art. 8 comma 1 del CCNL 16 novembre 2022 per il comparto delle Funzioni Locali, secondo cui "il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 lett. a) del citato comma 4 possono essere negoziati con cadenza annuale";
- Richiamato altresì l'art. 8 comma 4 del medesimo CCNL a tenore del quale "Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)";
- Visto l'art. 80 commi 2, 3 e 4 del citato CCNL 16 novembre 2022, a tenore del quale:

"2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

 - a) premi correlati alla performance organizzativa;
 - b) premi correlati alla performance individuale;
 - c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
 - d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000;
 - e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL;
 - f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 100;
 - g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018;
 - h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000; i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67,

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

comma 3, lett. g) del CCNL 21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;

j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili;

k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2.

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziato, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2.

4. Il presente articolo disciplina l'utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.

- Preso e dato atto che l'Azienda dispone del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) 2019/2021, la cui autorizzazione alla stipula definitiva è intervenuta con Deliberazione del CdA n. 60/20 del 29 dicembre 2020;
- Preso e dato atto che è in corso la sessione negoziale per la stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI), in estrinsecazione delle statuizioni definite con CCNL 16 novembre 2022 per il comparto delle Funzioni Locali;
- Considerato che la sessione negoziale di che trattasi è condotta in aderenza alle direttive di contrattazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 10/23 del 30 marzo 2023;
- Preso e dato atto che le Parti contraenti, a seguito delle direttive emanate dall'organo di vertice, e tenuto conto del precetto di cui all'art. 8 comma 4 del CCNL 16 novembre 2022 - in relazione all'avvio, entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, della sessione negoziale per l'esigenza di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali -, hanno definito l'accordo annuo 2023 di ripartizione delle risorse, onde dare esecuzione agli indirizzi di contrattazione formulati;
- Preso atto che la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale, hanno raggiunto un accordo in riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse del fondo per l'anno 2023;
- Vista l'"*Ipotesi Accordo ripartizione risorse Fondo Risorse Decentrate ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022*" per l'anno 2023, sottoscritta dalle Parti sindacali il 27 giugno 2023, che è allegato in complessive 6 (sei) pagine alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Dato atto che il Direttore ha provveduto a trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti l'ipotesi di accordo di che trattasi, corredata:
 - dalla relazione tecnico-finanziaria;
 - dalla relazione illustrativa;

giusta nota prot. 7100/23 del 14 giugno 2023, ad oggetto "*Ipotesi Accordo ripartizione risorse Fondo Risorse Decentrate ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 - Controlli in materia di contrattazione integrativa ex art. 40-bis D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165*" onde soddisfare il precetto secondo cui "*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti <...>. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo*" (nullità delle relative clausole, che dunque non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile);

- Vista la documentazione di cui trattasi, registrata al prot. 7100/23 del 14 giugno 2023, che è allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale in complessive 50 (cinquanta) pagine;
- Visto l'art. 8 comma 7 del citato CCNL 16 novembre 2022 per il comparto delle Funzioni Locali, secondo cui *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*;
- Vista la deliberazione del CdA n. 68/22 del 19 dicembre 2022 recante la "Costituzione della Delegazione Trattante di parte pubblica a norma dell'art. 8 comma 2 del CCNL 16 novembre 2022 per il comparto delle Funzioni Locali, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL";
- Visto il provvedimento del Direttore n. 49/22 del 5 maggio 2022 ad oggetto "Ricognizione della Delegazione trattante di parte sindacale – personale di categoria – a seguito del rinnovo della RSU aziendale";
- Visto l'art. 26 comma 2 del vigente Regolamento Organizzativo, secondo cui *"Il Consiglio di Amministrazione approva le ipotesi di contratto decentrato sottoscritte dalla Delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali, previa attestazione di compatibilità economica e finanziaria da parte del Collegio dei Revisori"*;
- Dato atto che sono decorsi 15 giorni dalla trasmissione al collegio dei Revisori dei Conti dell'Accordo di ripartizione per l'anno 2023 – corredato dalla documentazione di rito, come sopra è cenno – senza che siano stati formulati rilievi da parte dell'organo di revisione;
- Considerato che, a norma dell'art. 6 comma 4 del vigente Regolamento Organizzativo: *"Il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'articolo 10 ter della Legge Regionale n. 32 del 2002 esamina tutti gli atti amministrativi oggetto di approvazione: deliberazioni, provvedimenti e determinazioni dirigenziali, ai fini del controllo di legittimità contabile e amministrativa e vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie <...> In particolare: <...> f) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori <...>"*;
- Dato atto che, in funzione del combinato disposto di cui ai commi 5 e 4 lettera f) del vigente Regolamento Organizzativo, il sistema di controllo da parte dell'organo di revisione – in relazione al silenzio-assenso che si forma sulle ipotesi contrattuali sottoposte al vaglio del collegio dei Revisori decorso il termine di quindici giorni previsto per legge – garantisce l'organo deliberazione circa il rispetto, da parte dell'accordo annuo, di tutti i vincoli comunque derivanti da norme di legge, e non solo di quelli relativi alla misura e le modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio, atteso che, a norma del richiamato comma 5 dell'art. 6 del vigente Regolamento Organizzativo, *"gli atti emanati dell'azienda, come individuati al comma 4, sono trasmessi al Collegio dei revisori entro tre giorni lavorativi dalla loro approvazione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro sette giorni lavorativi dalla ricezione e le eventuali osservazioni del Collegio sono inviate, entro tre giorni lavorativi, all'Organo o al Dirigente che ha approvato l'atto."*;
- Dato atto che il delineato percorso di controllo "rafforzato" da parte dell'organo di revisione consente al Consiglio di Amministrazione di deliberare circa l'autorizzazione alla sottoscrizione dell' *"Ipotesi Accordo ripartizione risorse Fondo Risorse Decentrate ai*

sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022", nella consapevolezza che non solo si è formato il silenzio-assenso sull'ipotesi di ripartizione annua di cui trattasi, ma che – in ogni caso – il presente deliberato verrà sottoposto al controllo di legittimità contabile e amministrativa ex post, di talché – decorso il termine di sette giorni di cui all'art. 6 comma 5 del Regolamento Organizzativo, senza osservazioni, il presente atto verrà ulteriormente ratificato dal collegio dei Revisori;

- Preso atto del parere ARAN RAL 1543 del 28 ottobre 2013 – riportato integralmente alla pagina 40 dell'annesso alla presente deliberazione – in ordine alla resa del parere dell'organo di revisione contabile;
- Visto l'art. 40-bis comma 5 del D.Lgs 165/2001, a tenore del quale *" Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL";*
- Richiamato altresì l'art. 8 comma 9 del più volte citato CCNL 16 novembre 2022 secondo cui *"Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica";*
- Visto l'art. 21 comma 2 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 a tenore del quale *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini";*
- Dato atto che l'ipotesi di accordo in esame:
 - risponde agli indirizzi di contrattazione formulati alla delegazione trattante di parte pubblica dal Consiglio di Amministrazione, contenuti nella deliberazione n. 10/23 del 30 marzo 2023, ad oggetto *"Direttive alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo comparto delle Funzioni Locali, in relazione all'approvazione del CCNL 16 novembre 2022 – triennio 2019/2021 comparto delle Funzioni Locali – e indirizzi per la destinazione delle risorse decentrate anno 2023, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del citato CCNL";*
 - è compatibile con le risorse di bilancio;
 - la ripartizione delle risorse è stata effettuata tra gli istituti contrattuali in relazione alla loro natura (risorse stabili e risorse variabili), conformemente alle disposizioni vigenti in materia;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare il documento sottoscritto dalle Parti contraenti il 27 giugno 2023 ad oggetto: *"Ipotesi Accordo ripartizione risorse Fondo Risorse Decentrate ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022"* per l'anno 2023, a valere quale intesa sull'accordo annuo di

ripartizione delle risorse per l'anno 2023, a norma dell'art. 8 del CCNL 16 novembre 2022 per il personale del comparto delle Funzioni Locali.

2. Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo indicato al punto 1., una volta che sia decorso - senza osservazioni - il termine di sette giorni di cui all'art. 6 comma 5 del vigente Regolamento Organizzativo.
3. Di allegare alla presente deliberazione la seguente documentazione, per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - L'"*Ipotesi Accordo ripartizione risorse Fondo Risorse Decentrate ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022*" per l'anno 2023, sottoscritta dalle rappresentanze sindacali il 27 giugno 2023, allegata in complessive 6 (sei) pagine;
 - la nota prot. 7100/23 - contenente tra l'altro la relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa a corredo dell'ipotesi negoziale - che consta di complessive 50 (cinquanta) pagine;
4. Di rilevare che, a norma dell'art. 40, comma 4, del D.Lgs 165/01 "*Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti*".
5. Di dare mandato al Direttore a provvedere in termini in ordine agli adempimenti recati all'art. 40-bis comma 5 del D.Lgs 165/2001 e all'art. 21 comma 2 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.
6. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto e dei suoi allegati mediante affissione all'Albo online dell'Azienda.

IL SEGRETARIO
Andrea Franci

Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Marco Del Medico

Firmato digitalmente*